CAMERA DEI DEPUTATI N. **2747**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Introduzione dell'articolo 612-*bis*.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, istituzione della Direzione nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo ed estensione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime di tali reati

Presentata il 18 dicembre 2025

Onorevoli Colleghi ! — La libertà di espressione non solo va garantita, ma rappresenta un valore fondamentale da tutelare e valorizzare in ogni momento. Tuttavia tale libertà non coincide con la possibilità di dire qualsiasi cosa. La stessa Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, sottolinea che l'abuso della libertà di espressione può essere punito dalla legge. L'odio e l'incitamento all'odio, espressi tramite commenti violenti e discriminatori anche nelle reti sociali telematiche, rappresentano derive che minacciano la libertà di espressione stessa, soprattutto nell'era delle piattaforme digitali e dell'intelligenza artificiale. La presente proposta di legge ha quale finalità la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è volta a tutelare la persona umana dalle conseguenze di tali fenomeni.

Pertanto si è ritenuto di affrontare tali problematiche con l'introduzione dell'articolo 612-*bis*.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, l'istituzione della Direzione nazionale per i procedimenti concernenti tali delitti e l'estensione del patrocinio a spese dello Stato per garantire un'effettiva tutela alle vittime di tali reati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 612-*bis*.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo)*

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*bis*.1 – *(Bullismo e cyberbullismo)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, con condotte reiterate, pone in essere atti di violenza, minaccia, molestia, offesa o derisione per motivi di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico o altre condizioni personali o sociali della vittima, tali da cagionare alla persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità ovvero da determinarne l'isolamento o l'emarginazione sociale.

La pena è della reclusione da tre a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete *internet* o la rete di telefonia mobile.

La pena è aumentata se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da tre o più persone riunite ovvero a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.

Per i delitti di cui ai commi precedenti si procede a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

Art. 2.

(Obbligo di utilizzo del sistema pubblico di identità digitale o della carta di identità elettronica)

1. Al fine di accedere alle reti sociali telematiche e ai servizi degli operatori telefonici è obbligatorio collegare un profilo personale o un numero telefonico all'identità digitale tramite il sistema pubblico di identità digitale o la carta d'identità elettronica.

2. In caso di violazione delle disposizioni del comma 1, alle reti sociali telematiche e agli operatori telefonici si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 6 per cento del fatturato totale annuo relativo all'esercizio precedente.

Art. 3.

(Direzioni distrettuali per i reati di bullismo e cyberbullismo)

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di bullismo e di cyberbullismo di cui all'articolo 612-*bis*.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto istituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale per i reati di bullismo e cyberbullismo, designando i magistrati che ne devono fare parte per un periodo non inferiore a cinque anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio.

2. Il procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione distrettuale e cura, in particolare, che i magistrati addetti alla stessa ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i

reati di bullismo e cyberbullismo i magistrati addetti alla direzione distrettuale.

4. La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo, istituito dall'articolo 4, comma 2. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione distrettuale, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo.

Art. 4.

(Direzione nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo)

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo, di seguito denominata « Direzione nazionale ».

2. Alla Direzione nazionale è preposto il procuratore nazionale per i reati di bullismo e cyberbullismo, di seguito denominato « procuratore nazionale », nominato tra i magistrati che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di bullismo e di cyberbullismo.

3. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di cinque anni e può essere rinnovato non più di due volte.

4. Alla Direzione nazionale sono addetti, con funzioni di sostituti procuratori, magistrati nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione dei procedimenti in materia di bullismo e cyberbullismo. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale.

5. Al procuratore nazionale sono attribuite, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Funzioni del procuratore nazionale)

1. Il procuratore nazionale esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti in materia di bullismo e cyberbullismo. A tal fine si avvale del supporto operativo della polizia giudiziaria. Il procuratore nazionale esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle indagini.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, il procuratore nazionale, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati addetti alla Direzione nazionale;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati addetti alla Direzione nazionale e alle direzioni distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità per il soddisfacimento di specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati, provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 6.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle direzioni distrettuali.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di estensione del patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime dei reati di bullismo e cyberbullismo)

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La persona offesa dal delitto di cui all'articolo 612-*bis*.1 è ammessa al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo ».

PAGINA BIANCA



19PDL0175290